

Statuto del corpo pompieri della Bassa Mesolcina

Comuni

- Cama
- Grono
- Roveredo
- San Vittore

I. Disposizioni generali

1. Nome e sede legale
2. Scopo e compiti della Corporazione
3. Norme di riferimento
4. Compiti del corpo pompieri
5. Legislazione comunale sul servizio pompieri

II. Organizzazione

6. Organi della Corporazione
- A) Assemblea dei delegati
7. Composizione
8. Compiti
9. Convocazione e svolgimento
- B) Consiglio dei comuni
10. Composizione
11. Compiti
12. Sedute
13. Rappresentanza e facoltà di firma
- C) Stato maggiore
14. Stato maggiore
- D) Commissione di revisione
15. Commissione di revisione

III. Corpo pompieri

16. Quadri del corpo pompieri
17. Effettivo del corpo pompieri

IV. Diritti dei Comuni e degli aventi diritto di voto

18. Diritto d'iniziativa
19. Referendum obbligatorio
20. Referendum facoltativo

V. Amministrazione e finanze

21. Ufficio amministrativo e contabile
22. Gestione finanziaria
23. Garanzia solidale
24. Finanziamenti esterni
25. Responsabilità dei Comuni
26. Obbligo d'assicurazione
27. Ripartizione dei costi

VI. Rimedi legali

28. Diritto di ricorso
29. Procedura d'azione giudiziaria

VII. Disposizioni finali

30. Entrata in vigore
31. Durata
32. Adesione
33. Uscita
34. Scioglimento

I. Disposizioni generali

Art. 1 Nome e sede legale

I Comuni politici di Cama, Grono, Roveredo e San Vittore sono uniti, ai sensi degli articoli 50 e seg. della legge cantonale sui comuni, in una Corporazione pubblica denominata "Corpo pompieri della Bassa Mesolcina".

La sede legale della Corporazione si trova nel Comune di Roveredo.

Art. 2 Scopo e compiti della Corporazione

Lo scopo della Corporazione è l'organizzazione e la gestione di un corpo pompieri unificato che abbia ad assolvere tutti i compiti attribuiti ai Comuni dalla legislazione cantonale in materia.

La Corporazione può assumere compiti connessi all'attività di un corpo pompieri per conto di terzi. In particolare può assumere su assegnazione da parte del Cantone il ruolo di Corpo pompieri dei centri di soccorso ai sensi della legge cantonale sulla protezione antincendio.

Art. 3 Norme di riferimento

Il settore è regolato dalla legge cantonale sulla protezione antincendio, dalle sue disposizioni di attuazione e dalle direttive e dalle prescrizioni della divisione pompieri dell'Assicurazione fabbricati dei Grigioni (GVG). Quale riferimento vale anche la pianificazione della GVG divisione pompieri nella sua versione più recente.

Art. 4 Compiti del corpo pompieri

Al corpo pompieri competono i seguenti compiti:

1. la lotta e la prevenzione antincendio in generale
2. la copertura antincendio e di soccorso stradale
3. il servizio di difesa ABC
4. la lotta agli incendi boschivi
5. il servizio contro i danni della natura
6. il servizio di picchetto
7. il servizio d'ordine per manifestazioni varie in collaborazione con le organizzazioni partner
8. eventuali interventi sul territorio di Comuni che non fanno parte della Corporazione
9. ogni altra incombenza fissata dal Consiglio dei comuni.

Art. 5 Legislazione comunale sul servizio pompieri

I Comuni adeguano la loro legislazione sul servizio pompieri alle disposizioni del presente statuto, nonché alle vigenti leggi e ordinanze cantonali in materia.

In particolare l'obbligo di prestare servizio attivo nel corpo pompieri come pure la riscossione della tassa di riscatto dal servizio pompieri rimangono di competenza dei singoli Comuni della Corporazione.

II. Organizzazione

Art. 6 Organi della Corporazione

Gli organi della Corporazione sono:

1. la totalità degli aventi diritto di voto dei comuni membri

2. l'Assemblea dei delegati comunali (AD)
3. il Consiglio dei comuni (CC)
4. lo Stato maggiore del corpo pompieri (SM)
5. la Commissione di revisione (CR)

A) Assemblea dei delegati

Art. 7 Composizione

L'Assemblea dei delegati è composta da 10 delegati comunali. I delegati sono suddivisi fra i Comuni in base alla chiave di ripartizione di cui all'art. 27 del presente Statuto. Ogni Comune ha diritto ad almeno un delegato.

La ripartizione viene verificata annualmente, durante il mese di novembre di ogni anno. Se necessario la composizione dell'Assemblea dei delegati viene adeguata per l'anno successivo.

I Comuni membri nominano i loro delegati secondo il loro diritto interno per un periodo di 4 anni, con riserva di quanto previsto al capoverso 2.

Art. 8 Compiti

All'Assemblea dei delegati spettano i seguenti compiti:

1. L'emanazione dei regolamenti della Corporazione e del regolamento di servizio del corpo pompieri, con riserva di quanto previsto all'art. 20 cpv. 1.
2. L'emanazione di disposizioni legali di natura secondaria.
3. L'approvazione del preventivo e del conto annuale.
4. L'approvazione di spese e uscite per investimenti liberamente determinabili una a tantum per importi superiori a fr. 20'000.- e di spese e uscite per investimenti liberamente determinabili ricorrenti per importi superiori a fr. 5'000.- l'anno, con riserva di quanto previsto all'art 20 cpv. 1.
5. La nomina del presidente e del vicepresidente dell'Assemblea dei delegati.
6. Tutte le decisioni non espressamente attribuite ad altri organi.

Art. 9 Convocazione e svolgimento

L'Assemblea dei delegati viene convocata dal Consiglio dei comuni secondo necessità, ma almeno 2 volte l'anno, per l'approvazione del preventivo e del conto annuale. Il conto annuale deve essere sottoposto all'Assemblea dei delegati entro fine aprile dell'anno successivo, mentre il preventivo entro la fine di novembre.

Il Municipio di ogni Comune può inoltre chiedere la convocazione di un'Assemblea dei delegati straordinaria.

La convocazione va spedita almeno 10 giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea viene diretta dal presidente, in caso di suo impedimento dal vicepresidente. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei votanti. Ogni Assemblea regolarmente convocata può deliberare validamente.

B) Consiglio dei comuni

Art. 10 Composizione

Il Consiglio dei comuni è composto dai capo-dicastero dei rispettivi Municipi comunali. Esso si costituisce da sé, nominando un presidente, un vicepresidente e un segretario.

Dimissioni anticipate o straordinarie in seno al rispettivo Municipio hanno come conseguenza l'uscita dal Consiglio dei comuni.

Art. 11 Compiti

Al Consiglio dei comuni spettano i seguenti compiti:

1. L'allestimento del preventivo e del conto annuale.
2. La preparazione e il preavviso in relazione a tutti gli oggetti di competenza dell'Assemblea dei delegati.
3. La nomina dello Stato maggiore del corpo pompieri.
4. La gestione amministrativa del corpo pompieri.
5. La designazione dell'ufficio amministrativo e contabile.
6. L'evasione delle opposizioni in materia di reclutamento.
7. L'emanazione delle disposizioni di esecuzione necessarie all'attività del corpo pompieri.
8. La rappresentanza della Corporazione verso i terzi, in particolare nelle relazioni con le autorità cantonali.
9. La verifica della copertura assicurativa per i costi di intervento dei singoli Comuni.
10. L'approvazione di spese e uscite per investimenti liberamente determinabili una a tantum fino a fr. 20'000.- e l'approvazione di spese e uscite per investimenti liberamente determinabili ricorrenti fino a fr. 5'000.- l'anno.

Art. 12 Sedute

Il Consiglio dei comuni viene convocato secondo necessità, dal presidente o dal vicepresidente. Su richiesta di due membri oppure della Commissione di gestione il presidente è inoltre tenuto a convocare il Consiglio dei comuni. Esso può deliberare solo in presenza di almeno tre membri. In caso di parità, decide il presidente.

Art. 13 Rappresentanza e facoltà di firma

Il Consiglio dei Comuni rappresenta la Corporazione nei confronti dei terzi. I membri del Consiglio dei comuni impegnano la Corporazione con firma collettiva a due. Di regola firma il presidente con il segretario.

C) Stato maggiore

Art. 14 Stato maggiore

Lo Stato maggiore del corpo pompieri si compone del comandante e del sostituto comandante.

Allo Stato maggiore compete l'organizzazione operativa, la conduzione dei militi e la loro incorporazione su proposta dei Comuni membri.

Il Consiglio dei comuni nomina sia il comandante che il sostituto comandante di volta in volta per un periodo di due anni.

Eventuali dimissioni di membri dello Stato maggiore vanno presentate al Consiglio dei comuni con un preavviso di 6 mesi. Restano riservate le dimissioni per gravi motivi.

D) Commissione di revisione

Art. 15 Commissione di revisione

La Commissione di revisione si compone di quattro membri, nominati per un periodo di quattro anni. Ogni Comune designa il proprio membro. La Commissione di revisione si auto-costituisce e nomina al suo interno un presidente, un vice-presidente e un segretario. Essa si riunisce secondo ne-

cessità, su convocazione del presidente o del vice-presidente. Essa decide in che forma e alla presenza di che numero di membri avvengono le verifiche. Essa può deliberare solo in presenza di almeno tre membri. In caso di parità, decide il presidente.

La Commissione di revisione verifica la gestione finanziaria e contabile del corpo pompieri, nonché i conti annuali e redige un rapporto di revisione, formulando eventuali proposte all'indirizzo dell'Assemblea dei delegati.

III. Corpo pompieri

Art. 16 Quadri del corpo pompieri

Il corpo pompieri dispone dei seguenti quadri:

- comandante
- sostituto comandante
- ufficiali
- sottoufficiali
- furiere.

Il numero di quadri si conforma all'effettivo del corpo pompieri. Il personale facente parte dei quadri dovrebbe se possibile essere reclutato tenendo conto del numero di militi provenienti da ogni singolo Comune. Le mansioni si conformano alle prescrizioni e alle direttive della divisione pompieri della GVG.

Art. 17 Effettivo del corpo pompieri

L'effettivo minimo del corpo pompieri è regolamentato dalle direttive della divisione pompieri della GVG.

Le persone ritenute idonee al servizio attivo vengono reclutate dallo Stato maggiore del corpo pompieri. Ogni Comune è tenuto a proporre un adeguato numero di pompieri idonei al servizio in virtù della chiave di ripartizione di cui all'art. 27.

Per garantire l'effettivo del corpo pompieri, ogni Comune è tenuto a notificare almeno una volta all'anno allo Stato maggiore le persone che entrano in considerazione per il servizio pompieri.

I Comuni che non propongono almeno il numero minimo di militi idonei previsto dalla chiave di ripartizione, sono tenuti a versare direttamente al corpo pompieri un indennizzo annuo forfettario di CHF 500.00 per milite. Qualora il numero di militi minimo prescritto dalla GVG risulta comunque raggiunto, non viene richiesto alcun indennizzo.

IV. Diritti dei Comuni e degli aventi diritto di voto

Art. 18 Diritto d'iniziativa

Su richiesta di almeno 2 Municipi dei Comuni membri oppure di 200 aventi diritto di voto può essere chiesta tramite iniziativa la votazione su oggetti che rientrano fra quelli soggetti a referendum obbligatorio o facoltativo.

L'iniziativa può essere inoltrata sotto forma di progetto elaborato o di proposta generica. Nel caso di richiesta di revisione totale dello statuto solo sotto forma di proposta generica.

Il Consiglio dei comuni decide circa la riuscita dell'iniziativa e ne dà comunicazione agli inizianti.

La votazione avviene in tutti i Comuni membri per urna.

Per il resto si applicano per analogia le disposizioni della legge cantonale sui diritti politici inerenti il diritto di iniziativa in affari regionali e comunali.

Art. 19 Referendum obbligatorio

Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta per approvazione alla totalità degli aventi diritto di voto. Per l'approvazione basta la maggioranza semplice dei votanti. Per modifiche allo scopo della Corporazione e dei compiti della stessa è necessaria anche l'approvazione di tutti i Comuni membri.

La votazione avviene in tutti i Comuni membri per urna.

Art. 20 Referendum facoltativo

Su richiesta di almeno 2 Municipi dei Comuni membri della Corporazione oppure di 200 aventi diritto di voto nella Corporazione sottostanno al voto popolare:

1. l'emanazione, la modifica e l'abrogazione dei regolamenti della Corporazione ai sensi dell'art. 8 cifra 1,
2. l'approvazione di spese e uscite per investimenti liberamente determinabili una a tantum superiori a fr. 100'000.- e di spese e uscite per investimenti liberamente determinabili ricorrenti superiori a fr. 25'000.- l'anno ai sensi dell'art. 8 cpv. 4.

Dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei delegati tutte le decisioni soggette a referendum facoltativo devono essere pubblicate contemporaneamente agli albi ufficiali di tutti Comuni membri della Corporazione.

Il termine di referendum è di 30 giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione compreso.

La votazione deve di regola avvenire entro 4 mesi dalla scadenza del termine di referendum. Il Consiglio dei comuni formula un preavviso all'indirizzo degli aventi diritto di voto.

La votazione avviene in tutti i Comuni membri per urna.

V. Amministrazione e finanze

Art. 21 Ufficio amministrativo e contabile

L'ufficio amministrativo e contabile svolge i seguenti compiti:

1. tiene la contabilità del corpo pompieri
2. collabora con il Consiglio dei comuni per l'allestimento del preventivo e del conto annuale
3. allestisce le richieste di sovvenzioni per il corpo pompieri
4. allestisce i conteggi per le retribuzioni e le indennità
5. fattura le prestazioni del corpo pompieri
6. si occupa di ogni altra questione di natura contabile o amministrativa.

L'ufficio amministrativo e contabile viene di regola tenuto dalla cancelleria o da un settore amministrativo di un Comune membro della Corporazione.

Art. 22 Gestione finanziaria

La gestione finanziaria della Corporazione è autonoma. A tal proposito viene tenuto un conto per la gestione ordinaria e un conto per gli investimenti. Sono esclusi spese e investimenti che non servono all'espletamento dei compiti definiti dallo statuto.

Art. 23 Garanzia solidale

I Comuni membri del corpo pompieri sono finanziariamente garanti solidali per tutti gli impegni assunti dalla corporazione e per tutti i costi derivanti dalla sua gestione.

Art. 24 Finanziamenti esterni

Il Consiglio dei comuni e lo Stato maggiore del corpo pompieri sono tenuti a verificare e a fruire di ogni possibilità di finanziamento esterno sotto forma di contributi o sussidi.

Art. 25 Responsabilità dei Comuni

Ogni singolo Comune risponde per le conseguenze finanziarie causate dagli interventi che si verificano sul proprio territorio che in base al diritto cantonale non possono essere accolte direttamente ai responsabili oppure ad altri terzi chiamati ad assumersi le spese. In questi ultimi casi in caso di mancato pagamento risponde il Comune, al quale vengono così cedute le pretese nei confronti dei terzi.

L'amministrazione del corpo pompieri allestisce di volta in volta un conteggio dei costi che addebita al Comune nel quale è avvenuto l'intervento. Nel caso di interventi per i quali il Comune deve effettivamente assumersi i costi in quanto non coperti dall'assicurazione stipulata dai Comuni o da chi avrebbe dovuto assumersi le spese, vengono fatturate al Comune unicamente le spese vive sostenute, in analogia con quanto previsto dall'art. 35 cpv. 2 della legge cantonale sulla protezione antincendio.

Art. 26 Obbligo d'assicurazione

Ogni Comune membro del corpo pompieri è obbligato a stipulare l'assicurazione contro i costi d'intervento del corpo pompieri presso l'assicurazione cantonale dei fabbricati GVG.

Art. 27 Ripartizione dei costi

Le quote di partecipazione dei singoli Comuni ai costi d'esercizio vengono calcolate secondo la seguente chiave di ripartizione:

- 1/3 somma d'assicurazione dei fabbricati nel singolo Comune secondo i dati della GVG,
- 1/3 numero di abitanti residenti nel singolo Comune alla fine dell'anno civile precedente,
- 1/3 estensione dell'area geografica globale del singolo Comune in ettari.

La chiave di ripartizione va adeguata annualmente in base ai dati più recenti disponibili.

Per la partecipazione finanziaria dei singoli Comuni vengono riscossi degli anticipi durante l'anno in base al preventivo. Il conguaglio finale dei costi si effettua in sede di chiusura dei conti. Le rimanenze a saldo vanno corrisposte entro un mese dalla richiesta.

VI. Rimedi legali

Art. 28 Diritto di ricorso

Il diritto e procedura di ricorso contro le decisioni del Consiglio dei comuni sono retti dalla Legge sulla giustizia amministrativo (LGA).

Art. 29 Procedura d'azione giudiziaria

Per le controversie tra un singolo Comune e la Corporazione o tra i singoli Comuni membri della Corporazione, decide il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni nell'ambito di un procedimento d'azione giudiziaria.

VII. Disposizioni finali

Art. 30 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore dopo l'approvazione da parte di tutti i Comuni associati e dopo l'approvazione del Governo del Cantone dei Grigioni*, con effetto dal 1. gennaio 2018.

Con l'entrata in vigore del presente statuto viene abrogata la convenzione per la costituzione del "Corpo pompieri unificato della Bassa Mesolcina" approvato dal Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste del Cantone dei Grigioni il 21 marzo 2003.

I diritti e gli obblighi, così come il patrimonio della società semplice "Corpo pompieri unificato della Bassa Mesolcina" passano con effetto al 1. gennaio 2018 alla Corporazione.

Art. 31 Durata

La Corporazione è costituita per tempo indeterminato.

Art. 32 Adesione

L'adesione di nuovi Comuni necessita dell'approvazione degli aventi diritto di voto di almeno $\frac{3}{4}$ dei Comuni membri.

Art. 33 Uscita

Con preavviso di due anni ogni singolo Comune può recedere dalla Corporazione per la fine di un anno civile. La notifica di uscita deve avvenire mediante comunicazione ufficiale scritta all'indirizzo della Corporazione, nonché in copia ad ogni Comune membro del corpo pompieri e alla divisione pompieri della GVG.

In caso di uscita il Comune uscente ha diritto ad una liquidazione sul patrimonio della Corporazione in base alla chiave di ripartizione dei costi di cui all'art. 27. Esso risponde per i debiti contratti dalla Corporazione allo stesso modo.

Art. 34 Scioglimento

Lo scioglimento della Corporazione necessita dell'approvazione degli aventi diritto di voto di almeno $\frac{3}{4}$ dei Comuni membri. Vanno rispettati il diritto cantonale e la pianificazione della GVG.

Per la liquidazione degli averi patrimoniali e di eventuali eccedenze dopo l'adempimento di tutti gli oneri finanziari, vale la chiave di ripartizione di cui all'art. 27.

* A seguito della modifica della Legge sui Comuni del Cantone dei Grigioni entrata in vigore il 1. luglio 2018, l'approvazione costitutiva da parte del Governo non è più necessaria.

Approvazione da parte dei Comuni:

Comune di Cama

Il sindaco:

La segretaria:



Approvato in Assemblea comunale l'11.06.2018.

Comune di Grono

Il sindaco:

Il segretario:



in votazione popolare
Approvato dal Consiglio comunale il 10.06.2018.

Comune di Roveredo

Il sindaco:

La segretaria:



Approvato in votazione popolare il 04.03.2018.

Comune di San Vittore

Il sindaco:

Il segretario:



Approvato in Assemblea comunale il 28.11.2017.

Approvato dall'Assicurazione fabbricati dei Grigioni con decisione del 14.11.2018.

Coira, 14.11.2018

**Assicurazione fabbricati
dei Grigioni**

Il Direttore

Markus Feltscher

L'ispettore pompieri

Hansueli Roth